



COMUNE DI MORGONGIORI

PROVINCIA DI ORISTANO

Via Rinascita, 6 - 09090 – Tel. 0783.932112 - Fax 0783.932276

Regolamento per l'utilizzo di immobili di proprietà comunale

(Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 24.03.2023)

INDICE

Art. 1 – oggetto del regolamento;

Art. 2 – soggetti

Art. 3 - richiesta di concessione

Art.4 - competenze e modalità di rilascio della concessione

Art.5 - priorità nell'uso e nella concessione

Art. 6 – concessioni continuative

Art. 7 - revoca della concessione e casi particolari di diniego

Art. 8 - responsabilità del Comune

Art. 9 – onerosità

Art. 10 - cauzioni e polizze assicurative

Art. 11- esclusioni

Art. 12 - esclusioni

Art. 13 – divieto di sub-concessione

Art. 14 - indirizzi e direttive G.C.

Art. 15 – pubblicazione

Art. 16 – entrata in vigore

Articolo 1: oggetto del regolamento

Il presente regolamento, in assenza di diversi riferimenti nello Statuto Comunale, disciplina la concessione in uso di locali di proprietà del Comune di Morgongiori e di attrezzature in essi esistenti, da parte di gruppi, enti, comitati aventi o meno natura associativa e da parte di soggetti diversi elencati al successivo articolo 2.

Detti beni sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione Comunale e devono risultare da apposito registro stralciato dall'inventario generale dei beni comunali.

Il registro dei beni che possono essere concessi in uso è istituito ai sensi del presente regolamento è redatto dal Responsabile del Servizio e convalidato con delibera della Giunta Comunale.

La concessione all'uso dei beni iscritti può essere temporanea o durevole ma comunque per il tempo determinato con l'atto concessorio.

Articolo 2 : soggetti

Possono chiedere ed ottenere l'uso dei locali e dei beni messi a disposizione dell'Amministrazione mediante iscrizione all'apposito registro di cui all'art. 1 i seguenti soggetti:

- a) associazioni culturali, sportive ed ambientaliste; nell'attribuzione della concessione saranno preferite quelle operanti con continuità in ambito comunale;
- b) associazioni di volontariato costituite ai sensi dell'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 ed iscritte all'Albo Regionale;
- c) comitati di cittadini istituiti in associazioni per la tutela e la salvaguardia di interessi collettivi;
- d) patronati, sindacati ed associazioni di categoria;
- e) gruppi, partiti ed organismi politici rappresentati o non in Consiglio Comunale;
- f) organismi ed istituzioni scolastiche locali;
- g) associazioni di ex combattenti, invalidi civili e del lavoro
- h) cittadini residenti nel Comune di Morgongiori o gruppi che ne facciano richiesta per l'effettuazione di attività formative, sociali, culturali ricreative, amatoriali, nonché per l'effettuazione di manifestazioni compatibili con la natura e la destinazione d'uso dei singoli impianti e attrezzature; nell'attribuzione delle concessioni nel rispetto dell'ordine di presentazione delle domande, avranno priorità le richieste avanzate da cittadini residenti;

La concessione in uso può essere rilasciata anche a soggetti diversi da quelli elencati al precedente capoverso, purché si tratti di soggetti le cui finalità possano essere considerate promozionali per il territorio e per la comunità di Morgongiori.

Articolo 3 : richiesta di concessione

I soggetti interessati a fruire delle strutture dovranno presentare preventivamente domanda di concessione, redatta secondo la modulistica predisposta dall'ufficio competente, da ritenersi vincolante quanto a contenuti obbligatori della richiesta da inoltrare.

La domanda va presentata almeno 10 giorni prima della data per la quale si chiede l'utilizzo della struttura.

Alla domanda l'Ente dovrà dare riscontro, entro i 7 giorni precedenti la data prevista di utilizzo, mediante comunicazione scritta (e motivata in caso di diniego) inviata al domicilio del firmatario della richiesta.

Per utilizzi temporanei l'Amministrazione prenderà in considerazione anche richieste pervenute entro i 3 giorni dalla data di utilizzo.

Le domande, firmate dal rappresentante dell'Ente, Associazione, gruppo o singolo richiedente, oltre alla data e alla durata dell'utilizzo, dovranno contenere l'indicazione delle ragioni della richiesta e la dichiarazione di assunzione di responsabilità per eventuali danni alle strutture, mobili, arredi ed attrezzature.

Il soggetto richiedente dovrà dichiarare, inoltre, di aver preso visione del Regolamento accettandone ogni clausola a carico.

Articolo 4 : competenze e modalità di rilascio della concessione

Le domande per l'uso dei locali e attrezzature debbono essere indirizzate al Sindaco; la competenza al rilascio della concessione in uso anche durevole, spetta all'Ufficio tecnico.

Si intendono per "durevoli" le concessioni di durata superiore a tre giorni anche non continuativi, e quelle per attività ricreative o sociali che impegnano i locali diversi mesi nell'arco dell'anno.

Nel caso di richieste superiori a tre giorni le domande devono pervenire all'Amministrazione comunale almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività, per consentire la predisposizione di un piano di utilizzo calendarizzato da parte del Sindaco, su parere della G.C., che costituisce indirizzo per il Responsabile del Servizio, al fine del rilascio dell'autorizzazione.

La concessione è rilasciata in originale ed in copia; il primo viene consegnato al richiedente, la seconda è tenuta agli atti del Comune ed annotata su apposito registro che può essere tenuto anche su supporto informatico.

Il rilascio della concessione di locali può essere subordinato all'indicazione, nella stessa, di giorni ed ore di messa a disposizione dei locali, in relazione ad altri usi già autorizzati o in corso.

Articolo 5 : priorità nell'uso e nella concessione

Nel caso di più domande relative agli stessi locali e a periodi anche in parte coincidenti, la concessione viene rilasciata al soggetto che abbia presentato la domanda per primo; a tale fine, fa fede la data riportata sul timbro di protocollo del Comune, non avendo rilevanza la data di spedizione.

In periodo di campagna elettorale hanno precedenza su gli altri soggetti (escluso il Comune) i partiti politici rappresentati in Parlamento e i gruppi facenti capo a liste di candidati alle elezioni amministrative.

La priorità ha valenza solo nei confronti delle istanze presentate, ma non nei confronti di concessioni già rilasciate.

In ogni caso, ha priorità d'uso, per scopi istituzionali, il Comune senza necessità di particolari formalità, sia relativamente ad istanze presentate, sia relativamente a concessioni rilasciate in precedenza.

Nei casi disciplinati dal comma precedente, il responsabile del servizio tecnico ha l'obbligo di avvisare con due giorni di anticipo il soggetto che ha ottenuto la concessione.

Articolo 6: concessioni continuative

L'Amministrazione comunale può concedere strutture o locali da adibire a sede fissa di Associazioni previa valutazione, ad opera della Giunta Comunale, dell'attività dalle stesse esplicate, della loro valenza sociale, culturale, sportiva e ricreativa.

L'Amministrazione Comunale, in caso di concessione continuativa, qualora lo ritenga, per motivate esigenze, può richiedere al concessionario di lasciare liberi i locali per un numero di giorni determinato, previa comunicazione all'interessato da notificarsi almeno 5 giorni prima.

Articolo 7: revoca della concessione e casi particolari di diniego

E' in facoltà del Responsabile del Servizio competente revocare o sospendere temporaneamente la concessione, in ogni momento, per motivate ragioni di interesse pubblico, nel rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e fatti salvi i casi di eccezione da questa previsti.

E' altresì facoltà del responsabile del Servizio revocare la concessione in caso di infrazione al

presente Regolamento.

Il personale incaricato ha diritto di accesso e di ispezione dei locali, in qualsiasi momento.

La concessione può, inoltre, essere sospesa o revocata per constatate irregolarità nell'utilizzo, con osservanza delle norme richiamate nel comma precedente.

La concessione può essere negata quando il soggetto richiedente abbia utilizzato dei locali o delle strutture in maniera difforme dall'atto di concessione e/o dal presente regolamento.

Articolo 8: obblighi del concessionario e assunzione di responsabilità

È fatto obbligo ai concessionari di osservare la massima correttezza nell'uso dei locali e attrezzature e di adottare tutti i provvedimenti atti ad evitare danni alle strutture, impianti persone o cose.

Il concessionario ha, inoltre, i seguenti specifici obblighi:

- a) ritirare e prendere in consegna presso l'ufficio competente le chiavi dei locali o i beni, in tempo utile per l'uso ed in orario d'ufficio;
- b) divieto assoluto di consegnare le chiavi o beni ad altri;
- c) divieto assoluto di duplicare o far duplicare le chiavi;
- d) riconsegnare le chiavi o il bene dopo la cessazione dell'uso con tempestività;
- e) custodire la proprietà comunale loro affidata per impedire manomissioni, asportazioni o danneggiamenti ai manufatti, ai materiali, agli attrezzi ed arredi di qualsiasi specie;
- f) eseguire le pulizie ordinarie, nonché, per le assegnazioni durevoli, la manutenzione ordinaria degli immobili, arredi ed attrezzature annesse ai locali concessi in uso;
- g) rispettare le norme di sicurezza;
- h) ripristinare i luoghi e le attrezzature nelle medesime condizioni, anche igieniche, in cui si trovavano al momento della consegna;
- i) avvisare senza ritardo il Comune di eventuali problemi riscontrati nell'apertura e nell'utilizzazione degli stessi dei locali o dei beni concessi.

All'atto di accettazione della concessione, il richiedente si assume ogni responsabilità patrimoniale e civile in ordine all'uso, alla conservazione, all'igiene ed alla custodia del bene o del locale utilizzato e della attrezzatura in esso contenuta; si dichiara responsabile di tutti i fatti che potranno accadere all'interno del locale in uso ed, in particolare, si assume ogni responsabilità civile o penale in ordine ad incidenti di qualsiasi genere sollevando l'Amministrazione comunale nei confronti delle responsabilità stesse.

Il concessionario è responsabile di ogni danno, tanto se personalmente imputabile quanto se prodotto da terzi, avendo l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose.

Perciò il concessionario dovrà risarcire – nella misura che verrà stabilita dall'Amministrazione comunale sentito il parere dei competenti uffici comunali – eventuali danni che si verificassero in conseguenza e in dipendenza della concessione, da chiunque provocati al fabbricato, al suo arredamento e alle sue attrezzature.

Articolo 9: responsabilità del Comune

In dipendenza di quanto disposto dal precedente art.8 il Comune sarà quindi sollevato e indenne – interamente e senza riserve ed eccezioni – da ogni responsabilità per danni, furti, smarrimenti, incidenti o inconvenienti di qualsiasi genere e natura che dovesse derivare a persone e cose tanto all'interno quanto all'esterno dei locali concessi. L'Amministrazione Comunale ed il personale di custodia non risponderanno in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che venissero dimenticati in una delle strutture comunali.

Articolo 10: onerosità

È prevista l'onerosità per le utilizzazioni, salvo per le manifestazioni e attività promosse direttamente dal Comune di Morgongiori o da quei richiedenti di cui l'Amministrazione Comunale ritiene di dover patrocinare le iniziative e le manifestazioni.

Non possono essere patrocinate quelle attività che abbiano scopo di lucro o carattere di produzione e scambio.

Le tariffe per la concessione in uso delle strutture e delle attrezzature e gli adeguamenti annuali sono determinati dalla Giunta Comunale.

La Giunta è autorizzata a stabilire a titolo di tariffa d'uso importi forfetari particolari nel caso di utilizzazione di una o più strutture per periodi continuativi.

La Giunta determina altresì con propria deliberazione i casi di concessione a titolo gratuito.

Articolo 11: cauzioni e polizze assicurative

Per l'uso di strutture, la concessione è subordinata al preventivo versamento di una cauzione, da determinare per ciascun bene dalla G.C. e da versare all'economista comunale.

La cauzione, al termine dell'uso dei locali e degli impianti, verrà resa, previo accertamento dell'insussistenza di danni ai locali e alle attrezzature.

Sulla cauzione versata, il Comune si rivarrà per eventuali danni arrecati ai locali e agli arredi per fatto imputabile ai soggetti fruitori, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti ed impregiudicata l'azione penale, qualora ne ricorrano i presupposti.

Per concessioni d'uso continuativo di strutture comunali il concessionario è tenuto alla stipula di apposita polizza assicurativa per responsabilità civile, secondo le indicazioni del Responsabile del Servizio competente.

Articolo 12: esclusioni

Non rientrano nel campo di applicazione presente Regolamento, i locali ed attrezzature la cui concessione è disciplinata da specifico provvedimento.

Articolo 13: divieti di sub-concessione

In tutti i casi è fatto assoluto divieto di sub-concessione dei locali ed attrezzature oggetto del presente Regolamento a qualunque titolo.

Articolo 14: indirizzi e direttive G.C.

Nel rispetto del presente regolamento e per quanto nello stesso non contemplato, la Giunta Comunale potrà dare indirizzi e direttive per la concessione di locali ed attrezzature.

Articolo 15: pubblicazione

Copia del presente Regolamento verrà pubblicata in modo permanente nel sito istituzionale di questo Ente.

Articolo 16: entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'esecutività della deliberazione che lo approva.